



COMUNICATO STAMPA n. 194/23

Lussemburgo, 20 dicembre 2023

Sentenza del Tribunale nella causa T-233/22 | Islentyeva/Consiglio

Le misure restrittive nei confronti della Russia non vietano, in linea di principio, a un cittadino russo titolare di una licenza privata di pilotare un aereo nell'Unione europea

A partire dal 2014, l'Unione europea ha adottato misure restrittive nei confronti della Russia a causa dell'annessione da parte sua della Crimea nonché della città di Sebastopoli e delle sue continue azioni di destabilizzazione nell'Ucraina orientale. In seguito all'attacco della Russia contro l'Ucraina il 24 febbraio 2022, il Consiglio ha vietato ¹, tra l'altro, a qualsiasi aereo immatricolato in Russia di atterrare nel territorio dell'Unione, decollare da tale territorio o sorvolarlo. Lo stesso divieto si applica anche a qualsiasi aereo non immatricolato in Russia ma posseduto, noleggiato o altrimenti controllato da persona fisica o giuridica, entità o organismo russi.

La Commissione europea e l'Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) intendono quest'ultimo divieto nel senso che esso vieta anche a qualsiasi persona avente la cittadinanza russa di volare a titolo privato quale pilota, poiché detta persona controlla quando e dove vola l'aereo. La direzione dell'aviazione civile del Granducato di Lussemburgo ha menzionato tale interpretazione in una risposta inviata alla ricorrente.

La ricorrente, una cittadina russa e lussemburghese che è titolare di una licenza di pilota privato lussemburghese e utilizza aerei all'aeroporto di Lussemburgo-Findel, ha contestato il divieto imposto dal Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea.

Il Tribunale **respinge il ricorso** della ricorrente ².

Nell'ambito della sua analisi, il Tribunale constata che, come aveva affermato il Consiglio, **il divieto di cui trattasi non si applica alla ricorrente**.

Tale divieto riguarda infatti unicamente il controllo economico o finanziario dell'aereo e non il controllo esercitato dal pilota.

L'interpretazione secondo la quale detto divieto ricomprende anche ai cittadini russi titolari di una licenza di pilota privato sarebbe manifestamente inadeguata in considerazione dell'obiettivo di esercitare una pressione sul presidente russo e sul suo governo tale da interrompere le violazioni del diritto internazionale e da preservare l'integrità territoriale dell'Ucraina.



IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

IMPORTANTE: Avverso la decisione del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte entro due mesi e dieci giorni a decorrere dalla data della sua notifica, limitatamente alle questioni di diritto.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il [testo integrale e, se del caso, la sintesi](#) della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Cristina Marzagalli ☎ (+352) 4303 8575.

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106.

Restate in contatto!



¹ [Decisione \(PESC\) 2022/335](#) del Consiglio, del 28 febbraio 2022, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina; [Regolamento \(UE\) 2022/334](#) del Consiglio, del 28 febbraio 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina.

² Tale rigetto si fonda, in particolare, sulle seguenti ragioni: da un lato, il Tribunale non è competente a controllare misure introdotte mediante una decisione del Consiglio rientrante nella politica estera e di sicurezza comune (PESC) e che non costituiscono misure restrittive nei confronti dei singoli, bensì misure di portata generale. Dall'altro lato, nei limiti in cui il divieto di cui trattasi è parimenti previsto in un regolamento del Consiglio il cui controllo rientra, in linea di principio, nella competenza del Tribunale, la ricorrente non soddisfa le condizioni per poterlo contestare, poiché la medesima non è direttamente interessata.